Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 1° aprile 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 27 settembre 1970, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

Medaglie di bronzo

DALLA CHIESA Carlo Alberto, colonnello dei carabinieri, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

Comandante di legione territoriale accorreva, in occasione di un disastroso movimento sismico, nei centri maggiormente colpiti prodigandosi per avviare, dirigere e coordinare le complesse e rischiose operazioni di soccorso alle popolazioni. Malgrado ulteriori scosse telluriche, persisteva nella propria infaticabile opera offrendo nobile esempio di elevate virtù civiche e di attaccamento al dovere.

SCILIPOTI Giuseppe, maggiore dei carabinieri, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

Comandante di gruppo territoriale, accorreva prontamente sui luoghi devastati da un violento movimento sismico contribuendo validamente al coordinamento dei primi soccorsi. Nonostante il ripetersi delle scosse telluriche, animava con la sua coraggiosa presenza i militari dipendenti guidando, con infaticabile slancio, le operazioni di salvataggio di feriti e di assistenza ai sinistrati.

LEONE Ettore, capitano dei carabinieri, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

Comandante di compagnia territoriale, in occasione di un disastroso movimento sismico, si portava prontamente nelle zone devastate della giurisdizione per organizzare e dirigere i primi interventi in favore dei sinistrati. Rifiutando ogni avvicendamento, per più giorni, offriva mirabile esempio di abnegazione e coraggio, dando valido contributo al salvataggio di persone rimaste travolte dalle macerie.

ROSATI Fabio, ispettore capo ruolo tecnico antincendi, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

In occasione di un disastroso movimento tellurico, si portava prontamente nei luoghi maggiormente colpiti prodigandosi, con infaticabile slancio, malgrado il pericolo sempre incombente per il ripetersi delle scosse sismiche, nelle complesse e rischiose operazioni di soccorso alle popolazioni gravemente provate, e trascinando i propri uomini con l'esempio e l'impegno costanti.

SORRENTINO Riccardo, ispettore generale ruolo tecnico antincendi, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

Al comando dei propri uomini si impegnava, senza risparmio alcuno di energie ed incurante del grave rischio personale, nelle complesse operazioni di soccorso alle popolazioni di centri devastati da violenti movimenti tellurici, dando prova di coraggio, perizia e spiccata sensibilità umana.

FIORICA Antonino, ispettore superiore R.T.A., gennaio 1968 Sicilia occidentale.

Animato dalla generosità del suo impulso, si prodigava, al comando dei propri uomini, nelle complesse operazioni di soccorso in favore delle popolazioni di centri devastati da violenti movimenti tellurici, contribuendo, con la sua infaticabile opera e con abnegazione, alla riuscita di rischiosi interventi.

SCIRE' Alessio, ispettore superiore R.T.A., gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

Volontario partecipe alle complesse operazioni di soccorso a centri devastati da violenti movimenti tellurici, si adoperava con esemplare spirito di sacrificio e generosa incuranza della propria incolumità, per lenire le gravi sofferenze delle popolazioni colpite e per contenere e ridurre i terribili effetti del sisma.

CANNATA Eugenio, 1° ispettore R.T.A., gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

In occasione di violento movimento tellurico accorreva prontamente, al comando dei propri uomini, nei centri maggiormente devastati, adoperandosi, con generosità e perizia, nelle rischiose operazioni di soccorso alle popolazioni colpite e nei complessi interventi atti a contenere le disastrose conseguenze del cataclisma.

E' revocata in conseguenza la concessione delle medaglie di bronzo al merito civile già disposta in favore dei sunnominati con il decreto 30 luglio 1969 di cui alle premesse.

(2447)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1971, n. **113**.

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 24 febbraio 1971, n. **114**.

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1971, n. **115**.
Estinzione di due fondazioni.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate estinte le fondazioni « Angileri Francesco fu Antonio, sottotenente di artiglieria, caduto in Croazia il 22 febbraio 1943 » e « Allievi Nunziatella, prof. dott. Francesco Caruso, professor ing. Vincenzo Fiore, senatore Borletti D'Arosio, signora Anna Ravogli ved. Benzi e tenente Alberto Rossi ». I beni delle predette fondazioni, che residueranno dopo la loro liquidazione, vengono devoluti a favore della fondazione « Duca d'Aosta presso la scuola militare Nunziatella di Napoli », che viene autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **116**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Cassiano e di S. Pietro, nel comune di Modigliana.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 1° luglio 1969, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Cassiano, in località Trebbio e di S. Pietro, in località Tossino del comune di Modigliana (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **117**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex conventuale di S. Maria del Carmelo, in Randazzo.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex conventuale di S. Maria del Carmelo, in Randazzo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 75. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1970.
Modifiche sulla disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli enti di sviluppo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, con il quale è stata istituita la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto l'art. 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, col quale si demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro la disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli enti di sviluppo dalla « Cassa » in relazione agli interventi previsti dall'art. 12 della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 358, con il quale sono state fissate le modalità per l'erogazione ed utilizzazione delle somme da concedere agli enti di sviluppo da parte della « Cassa »;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche all'art. 4 del predetto decreto, al fine di conseguire una più sollecita applicazione;

Decreta:

Articolo unico

I « due esperti », quali componenti delle commissioni di cui ai primi due comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 1967, vengono convocati nei soli casi in cui il prezzo richiesto per i terreni, relativamente ai quali deve essere espresso il parere, superi i 300 milioni di lire.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1970
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 6

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.
Istituzione nel comune di Trieste della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 19 giugno 1968 del presidente della corte d'appello di Trieste, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Trieste la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto l'allegato provvedimento in data 10 febbraio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Trieste ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Trieste;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Trieste, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Trieste, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Cogno Vittorio, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Gardeni Antonio, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Pinerolo della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 21 dicembre 1968 del presidente della corte d'appello di Torino, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Pinerolo la commissione prevista nel primo comma dell'articolo 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto l'allegato provvedimento in data 14 maggio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Pinerolo ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Pinerolo;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Pinerolo, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Pinerolo, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Chiaraviglio Nicolao, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Lerda Valerio, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Sparanise della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 19 ottobre 1969 del presidente della corte d'appello di Napoli, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Sparanise la commissione prevista nel primo comma dell'articolo 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 3 febbraio 1969, con il quale il presidente del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Sparanise;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Sparanise, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Sparanise, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Santoro Vitaliano, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Lo Greco Pasquale, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Aversa della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 19 ottobre 1969 del presidente della corte d'appello di Napoli, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Aversa la commissione prevista nel primo comma dell'articolo 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 3 febbraio 1969, con il quale il presidente del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Aversa;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Aversa, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Aversa, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Arco Raffaele, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Valentini Nicola, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Lucca della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 17 giugno 1968 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Lucca la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 21 febbraio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Lucca ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Lucca;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Lucca, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Lucca, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Luiso Giuseppe, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Mazzetti Antonio, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3084)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Torre Annunziata della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 19 ottobre 1968, del presidente della corte d'appello di Napoli le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Torre Annunziata la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 1° febbraio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Napoli ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Torre Annunziata;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Torre Annunziata, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967. n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Torre Annunziata, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

La Rana Renato, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Albano Giovanni, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3083)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Pistoia della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 17 giugno 1968, del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Pistoia la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 16 luglio 1968, con il quale il presidente del tribunale di Pistoia ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Pistoia;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Pistoia, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Pistoia, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Giacomelli Alessandro, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Michelagnoli Antonio, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3086)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Livorno della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 17 giugno 1968 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Livorno la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 27 gennaio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Livorno ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Livorno;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Livorno, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Livorno, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Lubrano Giovanni, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Martini Paolo, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Montepulciano della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 17 giugno 1968 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Montepulciano la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 27 gennaio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Montepulciano ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Montepulciano;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Montepulciano, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Montepulciano, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Avignonesi Geo, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Bozzini Francesco, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3085)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Iacopo Tatti, detto il Sansovino, nel 4° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 681, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1970;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Iacopo Tatti, detto il Sansovino, nel 4° centenario della morte, nel valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: bruno rossiccio; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato, riproduce la celebre loggetta del Campanile in piazzetta San Marco a Venezia, opera del grande architetto. Essa è racchiusa da un filo di cornice ed è completata dalle seguenti leggende: in alto, tutta su di una riga, la scritta « 1486 IACOPO TATTI "IL SANSOVINO" 1570 »; alla base, a sinistra la parola « ITALIA », a destra, il valore « 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 13 *Poste e telec., foglio n.* 140

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 854, con il quale è stata anche autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 25 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 30x40; formato stampa: mm. 26x36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25 e otto milioni da L. 90; colori: bruno, verde e nero, per il valore da L. 25; celeste, verde e nero, per quello da L. 90; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, unica per i due valori e racchiusa da un filo di cornice, poggia sul lato corto del formato ed è composta da un giovane albero, con le radici ben piantate nella terra la quale è rappresentata da una fascetta di colore alla base del francobollo. L'albero sorregge tra i suoi rami l'emblema dell'O.N.U., a simboleggiare l'ulteriore sviluppo e irrobustimento dell'organismo mondiale proiettato nel tempo. In alto a sinistra la parola « ITALIA »; nella fascetta di base, in due righe, la leggenda « XXV ANNIVERSARIO - NAZIONI UNITE » Sopra la fascetta, a destra, l'indicazione del valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1971
Registro n. 14 *Poste e telecom., foglio n.* 181

(3119)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse sui finanziamenti turistico-alberghieri previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge n. 614, il quale, nel prevedere finanziamenti agevolati alle iniziative turistico-alberghiere, nelle zone depresse del centro-nord, dispone, al quarto comma, che il tasso di interesse è stabilito sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 614, il quale estende i finanziamenti agevolati previsti dal richiamato art. 6 alle iniziative turistiche realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 205, con il quale il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, sui finan-

ziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge n. 614 è stato determinato nella misura del 3 per cento annuo posticipato;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e altri soggetti beneficiari nei settori della industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel determinare nella riunione del 16 settembre 1970, i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso l'avviso che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti a favore del settore turistico-alberghiero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti turistico-alberghieri di cui alla citata legge n. 614, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per i finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è determinato nella misura del 3 per cento annuo posticipato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 341

(3122)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse sui finanziamenti per le iniziative industriali di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 614, il quale, nel recare finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali, prevede che il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto delle caratteristiche e dell'intensità della depressione;

Visti i propri decreti ministeriali in data 10 gennaio 1968 e 24 novembre 1969, con i quali, in attuazione del ripetuto art. 5 della legge n. 614, il tasso di interesse è stato così determinato:

a) nelle zone depresse e nei territori montani del Lazio, delle Marche e dell'Umbria: 4 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria;

b) nelle zone depresse e nei territori montani delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta: 4,25 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria;

c) nelle zone depresse e nei territori montani della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia: 4,50 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria, fermo restando il tasso del 4 % per i territori di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nel determinare, nella riunione del 16 settembre 1970, i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo

statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che resti ferma la misura vigente dei tassi agevolati a carico dei beneficiari, anche per i finanziamenti del settore industriale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla citata legge n. 614, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso di interesse agevolato sui finanziamenti per le iniziative industriali di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è così determinato:

a) nelle zone depresse e nei territori montani del Lazio, delle Marche e dell'Umbria: 4 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria;

b) nelle zone depresse e nei territori montani delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta: 4,25 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese d'istruttoria;

c) nelle zone depresse e nei territori montani della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia: 4,50 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria, fermo restando il tasso del 4 % per i territori di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 339

(3121)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse sui mutui turistico-alberghieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 326, il quale prevede mutui per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, al tasso annuo d'interesse del 4 o del 3 per cento, a seconda della destinazione della spesa ammessa al finanziamento e della localizzazione delle iniziative;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel determinare, nella riunione del 16 settembre 1970, i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti del settore turistico-alberghiero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti di cui alla citata legge n. 326 con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso d'interesse annuo agevolato sui mutui turistico-alberghieri di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, è determinato nelle stesse misure stabilite dall'art. 3 della predetta legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 340

(3124)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse sui finanziamenti concessi alle medie e piccole industrie ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della suddetta legge n. 623, relativo alla concessione di finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese per la costruzione di nuovi impianti industriali, nonchè per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non superiore al 3 % per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 5 % per le iniziative da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, il quale prevede che ai finanziamenti contemplati dalla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, effettuati nei territori indicati nell'art. 1 della stessa legge n. 1427, si applica l'interesse nella misura del 4 %;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti fino al 31 dicembre 1972 con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nel determinare, nella riunione del 16 settembre 1970, i tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti del settore industriale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla citata legge n. 623, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, è determinato come segue:

a) 3 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 4 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori del Polesine di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427;

c) 5 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 267

(3120)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, numero 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima predetta;

Vista la lettera n. 7324 del 23 dicembre 1970, con la quale il cap. l. c. Silvano Campora rassegna le proprie dimissioni da consigliere della Cassa, in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri, da carico e propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico, in quanto indisponibile per sopraggiunte ragioni di servizio;

Vista la lettera stesso numero e data, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare designa per lo stesso incarico e rappresentanza il segretario generale della federazione medesima sig. Mario Mascetti, in sostituzione del cap. Silvano Campora, dimissionario;

Considerata la opportunità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Mascetti è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri, da carico e propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico in sostituzione del cap. l. c. Silvano Campora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1972.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita commissione:

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1972 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigene ed esotici, nella misura del 100%.

Art. 2.

L'ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla sezione specializzata per la bachicoltura di Padova, dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria, incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

(3111)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 marzo 1971.

Proroga della gestione straordinaria dell'amministrazione comunale di Ruvo di Puglia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1970, il consiglio comunale di Ruvo di Puglia è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Il predetto commissario ha dovuto in un primo momento provvedere a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Bari, addì 10 marzo 1971

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1970, notificato agli interessati il 5 gennaio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ruvo di Puglia e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto dott. Gennaro Brandi;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ruvo di Puglia è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 20 febbraio 1971.

Il commissario straordinario dott. Gennaro Brandi, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 10 marzo 1971

Il prefetto: PIGNATARO

(3361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1971. Prezzi dei cementi e istituzione della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 914 del 28 marzo 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1961);

Visti la legge 26 maggio 1965, n. 595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1965) ed il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1968) che stabiliscono nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi;

Ritenuto necessario — in attesa di completare l'indagine generale sui costi di produzione — di adeguare i prezzi dei cementi alle nuove caratteristiche derivanti dalla ricordata legge n. 595 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Considerato che il costo dei combustibili solidi — impiegati per la fabbricazione dei cementi con clinker prodotto nei forni verticali — ha subito un aumento sensibilmente superiore a quello degli altri combustibili impiegati nei forni rotanti, rendendo antieconomica la predetta fabbricazione;

Considerato l'interesse del consumatore di disporre del cemento nelle località servite dalle cementerie a forni verticali;

Considerato che occorre un congruo periodo di tempo per le trasformazioni delle stesse cementerie onde possano impiegare altri tipi di combustibili;

Ritenuto necessario costituire, per un limitato periodo di tempo, una Cassa conguaglio ai sensi dell'art. 1 del ricordato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 2 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I. — *Prezzi dei cementi.*

A parziale modifica del provvedimento C.I.P. n. 914 del 28 marzo 1961, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce insaccata resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato nei limiti di cui al provvedimento C.I.P. n. 744 del 5 agosto 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 20 agosto 1958):

cemento normale tipo 325 .	L.	775 al q.le
cemento ad alta resistenza tipo 425	»	950 »

II. — *Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali.*

1) In base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è istituita, d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa legge, la « Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali », con sede in Roma, via di S. Teresa, 23, la cui gestione inizia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Detta Cassa conguaglio ha il compito di erogare, a decorrere dalla data di inizio della gestione e sino al 30 giugno 1974, in base alle modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento, una integrazione del maggior costo di produzione del cemento normale tipo 325 e ad alta resistenza tipo 425 — fabbricato con clinker prodotto nei forni verticali — dovuto all'impiego di combustibili solidi in luogo di altri combustibili.

2) La Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali provvede all'adempimento dei propri compiti utilizzando i proventi derivanti da un sovrapprezzo, posto a carico degli acquirenti, che tutte le aziende nazionali produttrici di cemento sono tenute ad applicare nella misura di lire cinque per ogni quintale di cemento, normale tipo 325 o ad alta resistenza tipo 425, venduto agli utilizzatori, direttamente o tramite i normali canali commerciali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 giugno 1974.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(3420)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1971, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 191, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 28 luglio 1968 dal signor Franco Ravagnani, via Dalmazia n. 60/A/16, Bolzano, avverso la deliberazione n. 127 del 15 gennaio 1968, con la quale la giunta provinciale di Bolzano respingeva per tardività il ricorso proposto dal ricorrente l'11 dicembre 1967 contro la graduatoria degli incarichi di insegnamento per la formazione professionale approvata dalla giunta stessa con deliberazione n. 2582 del 25 ottobre 1967.

(3169)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lomaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Lomaso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, la provincia di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 459.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3279)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. 241 D.P. — Data: 15 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Bernini Emma, nata a Siena il 18 febbraio 1900 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 febbraio 1971

(2149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 31 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	621,98	621,85	621,85	621,90	621,80	621,98	621,88	621,90	621,98	621,81
Dollaro canadese .	617,15	616,75	617 —	616,90	616,30	617,15	616,95	616,90	617,15	617 —
Franco svizzero .	144,68	144,79	144,80	144,775	144,75	144,78	144,775	144,775	144,78	144,76
Corona danese .	83,16	83,18	83,21	83,195	83,10	83,16	83,185	83,195	83,16	83,16
Corona norvegese .	87,22	87,23	87,24	87,225	87,20	87,22	87,215	87,225	87,22	87,23
Corona svedese . .	120,48	120,50	120,48	120,495	120,40	120,48	120,475	120,495	120,48	120,48
Fiorino olandese . .	173,03	173 —	173,04	172,925	172,90	173,03	172,99	172,925	173,03	172,95
Franco belga .	12,53	12,53	12,5280	12,532	12,52	12,53	12,5315	12,532	12,53	12,53
Franco francese .	112,78	112,79	112,82	112,70	112,80	112,78	112,795	112,70	112,78	112,76
Lira sterlina .	1503,95	1504,35	1504,50	1504,25	1503,50	1503,95	1504 —	1504,25	1503,95	1504,20
Marco germanico .	171,31	171,30	171,34	171,32	171,25	171,31	171,32	171,32	171,31	171,30
Scellino austriaco .	24,07	24,07	23,075	24,073	24,10	24,07	24,0725	24,073	24,07	24,09
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,83	21,828	21,90	21,82	21,835	21,828	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,93	8,94	8,94	8,9405	8,95	8,93	8,939	8,9405	8,93	8,94

Media dei titoli del 31 marzo 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	90,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,175
» 5 % (Ricostruzione)	95,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,975
» 5 % (Città di Trieste)	95,45
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,525
» 5,50 % » » 1968-83	92,375
» 5,50 % » » 1969-84	91,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1971

Valuta	
Dollaro USA	621,89
Dollaro canadese	616,925
Franco svizzero	144,775
Corona danese	83,19
Corona norvegese	87,22
Corona svedese	120,485
Fiorino olandese	172,992
Franco belga	12,532
Franco francese	112,797
Lira sterlina	1504,125
Marco germanico	171,32
Scellino austriaco	24,073
Escudo portoghese	21,831
Peseta spagnola	8,94

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 111 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4208/R in data 2 marzo 1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Bioticon*, 5 fiale × 2 cc. (tipo «A») + 5 fiale da 2 cc. (tipo «B»)	Bioindustria S.p.a., via De Ambrosis, 2 Novi Ligure (Alessandria)	28- 3-1955	9870/A	20-11-1970
2	*Galamin Vitaminico*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	19- 4-1952 22- 2-1964	4277/A	20-11-1970
3	*Galamin Vitaminico*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	19- 4-1952 22- 2-1964	4277/A-1	20-11-1970
4	*Ganglian*, 25 compresse da mg. 1	Id.	24- 3-1964	17949	20-11-1970
5	*Ganglian*, 20 compresse da mg. 5	Id.	24- 3-1964	17949/1	20-11-1970
6	*Mascembran*, 30 compresse	Id.	10- 9-1957	12932/A	20-11-1970
7	*Linimento Triplo*, tubo da g. 30 di crema	Cabella della Crema, Serravalle Scrivia (Alessandria)	17-10-1948	1651	2-11-1970
8	*Katavit*, flacone × 10 ml. di gocce	Alfa Farmaceutici S.p.a., via Ragazzi del 99 n. 5, Bologna	8- 2-1962	9665	17-12-1969
9	*Katavit*, flacone × 10 ml. di gocce tipo forte	Id.	8- 2-1962	9665/1	17-12-1969
10	*Katavit*, flacone × 150 ml. di emulsione	Id.	8- 2-1962	9665/A	17-12-1969
11	*Katavit*, flacone × 100 ml. di emulsione tipo forte; flacone × 200 ml. di emulsione tipo forte	Id.	8- 2-1962	9665/A-1	17-12-1969
12	*Katavit*, 10 fiale × 2 ml.	Id.	8- 2-1962	9665/B	17-12-1969
13	*Katavit*, 10 fiale × 2 ml. tipo forte	Id.	8- 2-1962	9665/B-1	17-12-1969
14	*Eudigerol*, flacone da g. 175 di sciroppo	Dr. Giuseppe Savoldelli, Farmac. Internazionale, via A. Mai, 2-A, Bergamo	24- 3-1958	1590	4-12-1970
15	*Firmasil*, 5 supposte	F.I.R.M.A. S.p.a., via G. Starnina, 75, Firenze	9- 9-1959	15654/A	3-12-1970
16	*Fluopromil*, 30 compresse	Id.	20- 8-1959 5- 4-1960	15533	3-12-1970
17	*Guaiabex*, flacone da g. 200 di sciroppo	Id.	30-10-1958	13865	3-12-1970
18	*Guaiabex*, 5 supposte per adulti	Id.	16- 4-1958	13865/A	3-12-1970
19	*Isorgan*, 40 confetti	Id.	18- 3-1960	435	3-12-1970
20	*Magnecal*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	16-10-1951 1- 6-1964	5490	3-12-1970
21	*Magnecal*, 10 fiale × 2,5 cc.	Id.	16-10-1951 1- 6-1964	5490/1	3-12-1970
22	*Magnecal*, 6 fiale × 10 cc.	Id.	16-10-1951 1- 6-1964	5490/2	3-12-1970
23	*Solvitina*, flacone × 10 cc. di gocce	Id.	29- 4-1960	3079	3-12-1970
24	*Tetrafosammina*, 8 capsule da mg. 100	Id.	20- 8-1959	15487/1	3-12-1970
25	*Cortex Dessy*, 3 fiale × 2 ml. tipo forte	Ist. Biologico Dessy S.p.a., via S. Domenico, 107, Firenze	19- 8-1955 27-10-1964	10008/A-1	13-11-1970
26	*Cortex Dessy*, 3 fiale × 5 ml. tipo forte	Id.	19- 8-1955 27-10-1964	10008/B	13-11-1970
27	*Neoborossigeno*, flacone da g. 100 di polvere	Ist. Farmaco Biologico Raffaello Pagni, via V. Da Bisticci, 4, Firenze	7- 5-1953	7735	31-12-1970
28	*Analet*, 6 fiale × 1 cc.; flacone gocce da g. 10; flacone gocce da g. 30	Laboratori del Sedipnol di Maria Savi Fornari, via Francesco Nullo, 18, Firenze	14- 4-1954	900	15-11-1969
29	*Atussifedrina*, flacone da g. 180 di sciroppo	Id.	7- 3-1953	7505	15-11-1969
30	*Decol*, 20 compresse da g. 0,25; 3 fiale × 5 cc.	Id.	3-10-1947	901	15-11-1969
31	*Teorutin*, 30 confetti tipo semplice	Id.	9- 2-1951	4434	15-11-1969
32	*Teorutin*, 30 confetti tipo sedativo	Id.	25- 6-1953	4434/A	15-11-1969

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
33	*Danilone*, 50 confetti	SPEMSA - Lab. Chimico-Farmaceutici, via Dante Da Castiglione n. 7, Firenze	26- 5-1954	8958	26-11-1970
34	*Meti-Caps*, 15, 25 e 50 capsule	Id.	2- 7-1957	12700	26-11-1970
35	*Plasmolisina*, tubo da g. 28 di pomata	Id.	16- 2-1956	10507/A	26-11-1970
36	*Plasmolisina*, 10 fiale × 3 cc. tipo normale	Id.	15- 2-1957	10507/B	26-11-1970
37	*Plasmolisina*, 10 fiale × 3 cc. pediatriche	Id.	15- 2-1957	10507/C	26-11-1970
38	*Plasmolisina*, flacone × 10 cc. di collirio	Id.	15- 2-1957	10507/D	26-11-1970
39	*Bioepatina* B 12, 5 fiale × 2 cc. tipo normale	Istituto Bioterapico Genovese S.p.a., piazza della Vittoria, 6, Genova	9- 2-1955	3150/E	31-12-1970
40	*Fenilbichinina*, 6, 10 e 20 compresse da g. 0,25	Farmaceutici Pieroni, via Matteotti, 190, Sanremo (Imperia)	25-10-1957 24- 2-1959	8528	13-10-1970
41	*Fenilbichinina*, 6 supposte da g. 0,25	Id.	24- 2-1959	8528/A	13-10-1970
42	*Bismo Rect*, 4 supposte	Farmaceutici Drumond, via P. Torelli, 6, Mantova	17- 1-1963	14161	16-11-1970
43	*Butamone*, 6 supposte per bambini	Id.	7-12-1964	18244/A-1	16-11-1970
44	*Teominale-P*, 5 supposte	Bayropharm Italiana S.p.a., (già registrata a nome della ditta Bayer Italiana S.p.a.), viale Certosa, 130, Milano	27- 7-1960	4439/B	11-11-1969
45	*Teominale-R*, 5 supposte	Id.	27- 7-1960	4439/C	11-11-1969
46	*Teominale-R con Papaverina*, 5 supposte	Id.	27- 7-1960	4439/D	11-11-1969
47	*Adysmen*, 30 compresse da g. 0,75	Bracco Industria Chimica S.p.a., via E. Folli, 50, Milano	25- 3-1952	6049	31-12-1970
48	*Betabion*, 20 e 100 compresse da mg. 3 tipo normale	Id.	20- 5-1958	3263	31-12-1970
49	*Betabion*, 3 fiale × 1 cc. da mg. 5	Id.	20- 5-1958	3263/C	31-12-1970
50	*Betabion*, 15 fiale × 1 cc. da mg. 25 tipo forte	Id.	20- 5-1958	3263/D	31-12-1970
51	*Betabion*, 15 fiale × 2 cc. da mg. 100 tipo fortissimo	Id.	20- 5-1958	3263/E	31-12-1970
52	*Efedrina*, 10 compresse da g. 0,05	Id.	29- 4-1958	9434	31-12-1970
53	*Efedrina*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	29- 4-1958	9434/A	31-12-1970
54	*Eupaverina*, 10 compresse da g. 0,03	Id.	11- 4-1958 22- 2-1964	3422/A	31-12-1970
55	*Efetonina*, 10 compresse da g. 0,05	Id.	22- 5-1958	9151	31-12-1970
56	*Efetonina*, 50 perline da g. 0,01	Id.	22- 5-1958	9151/A	31-12-1970
57	*Fortecortin*, 30 compresse da mg. 0,50	Id.	1-12-1959	16260	31-12-1970
58	*Fortecortin*, 30 compresse da mg. 0,75	Id.	14-12-1959	16260/1	31-12-1970
59	*Guanicil*, 20 compresse da g. 0,50	Id.	27-12-1967	637	31-12-1970
60	*Guanicil*, flacone da g. 100 di sciroppo	Id.	17- 9-1953	637/B	31-12-1970
61	*Hepracton* B 12, 3 fiale × 5 cc.	Id.	11- 4-1958	8323/1	31-12-1968
62	*Isolevin*, flacone × 10 cc. di soluzione inalante; flacone × 10 cc. di soluzione inalante con apparecchio	Id.	3-12-1958	14561	31-12-1970
63	*Isolevin*, 20 compresse da g. 0,015	Id.	3-12-1958	14561/A	31-12-1970
64	*Jodobil*, tubo da g. 8 per una dose	Id.	5- 3-1952	5641	31-12-1970
65	*Palidin*, 5 supposte per adulti	Id.	27-12-1960	17967/A	31-12-1970
66	*Palidin*, 5 supposte per bambini	Id.	27-12-1960	17967/A-1	31-12-1970
67	*Prominal*, 50 compresse da g. 0,20	Id.	17- 5-1958	4235	31-12-1970
68	*Scibion*, 20 compresse da mg. 20	Id.	16- 7-1958 6- 5-1960	5871/B	31-12-1970
69	*Triopac* 200, flacone da 20 cc.	Id.	26- 3-1957	12365	31-12-1970
70	*Triopac* 300, flacone da 20 cc.	Id.	26- 3-1957	12365/1	31-12-1970
71	*Triopac* 400, flacone da 20 cc.	Id.	26- 3-1957	12365/2	31-12-1970
72	*Astralina* (uso veterinario), 3 fiale × 5 cc. di primo grado	Carlo Erba S.p.a., via C. Imbonati, 24, Milano	14- 7-1954 15- 3-1967	3477/A	7-12-1970
73	*Avisulfan* (uso veterinario), boccetta da 20 cc. di soluzione; boccetta da 50 cc. di soluzione	Id.	11-10-1956	11676	7-12-1970
74	*Avisulfan* (uso veterinario), boccetta da g. 10 di polvere	Id.	11-10-1956	11676/A	7-12-1970

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
75	*Betasteril* (uso veterinario), 3 fiale × 5 cc. da mg. 100	Carlo Erba S.p.a., via C. Imbonati, 24, Milano	6- 9-1960	3490/B	7-12-1970
76	*Longocillina* (uso veterinario), 2 boccette + 2 fiale × 5 cc. di solvente	Id.	17-10-1959	16031	7-12-1970
77	*Ruminativo Erba* (uso veterinario), 2 boli	Id.	17- 2-1956	10830	7-12-1970
78	*Tibazide* (uso veterinario), boccetta da g. 40 di polvere per uso orale	Id.	6-11-1958	6338/G	7-12-1970
79	*Toferol* (uso veterinario), 5 discoidi da mg. 300 . .	Id.	28-12-1955	9513/B	7-12-1970
80	*Trisulfan* (uso veterinario), flacone × 100 cc. di soluz. al 20 % iniettabile	Id.	29- 4-1954	2163/E	7-12-1954
81	*Zoo-Arsile* (uso veterinario), 5 fiale × 10 cc. per grossi animali	Id.	7- 5-1952	6349	7-12-1970
82	*Betavigor*, 10 fiale × 2 cc. da mg. 100	Farmavigor S.p.a., via G. Rovani, 214, Sesto S. Giovanni (Milano)	15-11-1958	14459/3	18-11-1970
83	*Civigor*, 10 fiale × 5 cc. da mg. 500	Id.	26-11-1958 8- 5-1965	14439	18-11-1970
84	*Magnesiocal-C*, 5 fiale × 9 cc. + 5 fiale × 1 cc. .	Id.	23- 3-1950 24- 5-1965	3111/C	18-11-1970
85	*Metavigor*, 30 discoidi	Id.	20- 6-1959	15274	18-11-1970
86	*Microvigor*, 8 compresse	Id.	3- 2-1959	14758	18-11-1970
87	*Penvigor*, 12 compresse da mg. 125	Id.	27-10-1960	17878	18-11-1970
88	*Valerovigor*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	8- 2-1957	12224	18-11-1970
89	*Valerovigor*, flacone da 250 g. di sciroppo	Id.	8- 2-1957	12224/A	18-11-1970
90	*Irgafen*, tubetto da g. 5 di unguento	Geigy S.p.a. - Reparto Farmaceutico, via Piranesi, 44, Milano	23- 2-1952	1573	26- 6-1970
91	*Irgafen*, 20 compresse da g. 0,50	Id.	2- 8-1952	1573/A	26- 6-1970
92	*Agruvit*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 100	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano	5- 5-1950 8- 2-1965	3283/A	3- 7-1970
93	*Agruvit*, 3 fiale × 5 cc. da mg. 500	Id.	5- 5-1950 8- 2-1965	3283/A-2	3- 7-1970
94	*Neodiazim*, 25 confetti bianchi + 25 confetti scuri	Id.	18- 4-1953	7544	10-11-1970
95	*Filokin*, 60 compresse da g. 0,40	I.F.L.O. - Istituto Farmacologico Lombardo S.p.a., viale Spagna, 45, Cologno Monzese (Milano)	29- 5-1958	2831	24- 4-1970
96	*Filokin*, flacone da g. 100 di polvere	Id.	26- 3-1959	2831/E	24- 4-1970
97	*Cronovit*, 10 fiale × 3 cc.	Istituto Chemioterapico Italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	29- 7-1959	13310	4-12-1970
98	*Elmiflex*, 30 compresse da mg. 100	Id.	13- 1-1960	16099	4-12-1970
99	*Elmiflex*, 30 compresse da mg. 30	Id.	13- 1-1960	16099/1	4-12-1970
100	*Vicalcio Glutammato*, 6 supposte da g. 1,50 per bambini	Id.	26- 5-1954	9861	4-12-1970
101	*Jodon I.T.A.*, flacone da g. 180 di sciroppo	Istituto Terapeutico Ambrosiano S.p.a., via Cagliero, 21, Milano	4- 9-1953	8064	17-11-1970
102	*Sanalvina*, flacone da g. 100 di sciroppo	Id.	10-11-1948	1582	10-11-1970
103	*Co-Streptosil-E*, 10 e 20 compresse	Istituto De Angeli S.p.a., via Serio, 15, Milano	2- 2-1951 17-12-1954	1579/C	9-11-1970
104	*Viramin*, 50 confetti	Italnysco S.p.a., corso Venezia, 16, Milano	2- 2-1955 6- 5-1968	9709	19- 8-1970
105	*Letyl*, 6 e 20 compresse	Id.	28- 8-1957 21- 2-1958	12941	19- 8-1970
106	*Canforidrina*, flacone da g. 30 di gocce tipo semplice	Lab. G. Manzoni & C. S.p.a., via V. Vela, 5, Milano	31- 3-1965 8- 5-1965	15321	30-10-1970
107	*Canforidrina*, flacone da g. 30 di gocce con sparteina	Id.	31- 3-1965 8- 5-1965	15321/A	30-10-1970
108	*Canforidrina*, flacone da g. 30 di gocce con efedrina	Id.	31- 3-1965 8- 5-1965	15321/B	30-10-1970

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
109	*Cardiolachilo*, flacone da g. 10 di gocce	Lab. G. Manzoni & C. S.p.a., via V. Vela, 5, Milano	18- 5-1966	7225	30-10-1970
110	*Emulsione Lachilo*, flacone da g. 180	Id.	1- 4-1965	12883	30-10-1970
111	*Vitamina C Marvin*, 10 fiale da 2 cc. × mg. 100 . .	Marvin - Ist. Farmaco Biologico, via Soperga, 54, Milano	8- 9-1960 12- 7-1965	5943/A	30- 8-1970
112	*Unimicina* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + g. 0,50 .	Medicinali Washington, Cerro Maggiore (Milano)	25-11-1960	18095	10-11-1970
113	*Unicillina* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente	Id.	19-11-1960	18094	10-11-1970
114	*Fitomagnesial*, 80 cialdini; 80 confetti tipo semplice flacone da g. 300 di sciroppo	Sanadon Farmaceutici (già registrata a nome della ditta San Babila), via Zanella, 44/7, Milano	16- 4-1954	8879	2-12-1970
115	*Fitomagnesial*, categ. con acido glutammico 60 confetti	Id.	18-10-1954	8879/A	2-12-1970
116	*Nestrovit* 4, 20 tavolette	Società Nestlè p.a., viale Bianca Maria, 4, Milano	15-12-1958 7- 9-1968	3738	13-11-1970
117	*Nestrovit* 9, 20 tavolette	Id.	15-12-1958 7- 9-1970	3738/A	13-11-1970
118	*Nestrovit*, flacone × 125 cc. di liquido	Id.	15-12-1958 7- 9-1968	3738/B	13-11-1970
119	*Gentisone*, 20 compresse . .	Norton Farmaceutici, S.p.a., via Manzotti, 16, Milano	29- 9-1950	3945	28-10-1970
120	*Morfocetina*, 10 compresse da g. 0,5 . .	Id.	29- 3-1961	18583	28-10-1970
121	*Morfocetina*, 6 supposte da g. 2 . .	Id.	29- 3-1961	18583/A	28-10-1970
122	*Morfocetina con tetraciclina*, 10 compresse da g. 0,5	Id.	4- 4-1961	18582	28-10-1970
123	*Neoviron*, 2 fiale × 2 cc. da g. 0,05	Id.	24- 4-1955	9923	28-10-1970
124	*Neoviron*, 2 fiale × 2 cc. da g. 0,025	Id.	11-11-1955	9923/A	28-10-1970
125	*Nortodril*, 20 compresse	Id.	28-12-1951	5765	28-10-1970
126	*Nortodril* B 6, 20 compresse	Id.	26- 6-1953	5765/A	28-10-1970
127	*Nortodril* B 6, 10 supposte	Id.	26- 6-1953 22- 2-1964	5765/B	28-10-1970
128	*Norfillina*, 20 compresse	Id.	4- 8-1954 18- 5-1961	3969	28-10-1970
129	*Norfillina*, 10 cheratoidi	Id.	26- 9-1951	3969/A	28-10-1970
130	*Norfillina*, 10 fiale × 3 cc.	Id.	4-10-1950 4- 8-1954	3969/B	28-10-1970
131	*Norfillina*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	4-10-1950 4- 8-1954	3969/B-1	28-10-1970
132	*Norfillina*, 10 e 20 supposte	Id.	4- 8-1954 18- 5-1961	3969/C	28-10-1970
133	*Norfillina sedativa*, 5 supposte da g. 2	Id.	17-10-1960	17769	28-10-1970
134	*Nordiazina*, 10 compresse da g. 0,5 . . .	Id.	11- 6-1960	17213	28-10-1970
135	*Nortobione*, 50 compresse	Id.	2-10-1950	3917	28-10-1970
136	*Nortibina*, 50 compresse	Id.	13- 8-1953	8040	28-10-1970
137	*Remulan*, 20 compresse	Fidia Farmaceutici Italiani, Abano Terme (Padova)	2- 7-1968	16223	20-11-1970
138	*Bismutetraciclina*, 3 supposte per adulti	Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino	28- 6-1958	14061	31-12-1970
139	*Bismutetraciclina*, 3 supposte per bambini	Id.	7-11-1958	14061/1	31-12-1970
140	*Crono* B 12, 5 fiale liofilizzate; 5 fiale di solvente × 2 cc.	Id.	26- 8-1961	17477	31-12-1970
141	*Dition*, 5 e 10 fiale × 2 cc.	Id.	27- 7-1960	12701	31-12-1970
142	*Purgante alla fenoftaleina*, 14 e 35 compresse . . .	Id.	20-11-1952	7273	31-12-1970
143	*Detoxergon*, 5 fiale × 10 cc.	Lab. Chim. Farm. V. Baldacci, via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa	26- 8-1969	21343	22- 9-1970
144	*Cardiormone*, 40 confetti da mg. 75	I.C.B.T. - dott. Armando Vignale, via Pallini, 5, Trieste	12- 6-1957	12616/A	8- 7-1970

(2978)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, alla data odierna, nella qualifica di ispettore (carriera direttiva) del ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi sono complessivamente vacanti trentacinque posti e che di essi undici (pari ad un terzo di quelli recati in aumento nel ruolo organico di cui trattasi per effetto della citata legge n. 996/1970) debbono essere conferiti, ai sensi dello art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della protezione civile e servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che per la carriera direttiva non può trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, che fa obbligo di riservare 1/6 dei posti disponibili ai concorsi per il passaggio di carriera di cui all'art. 16 dello stesso decreto presidenziale, in quanto nelle carriere di concetto della protezione civile e servizi antincendi, non vi sono dipendenti in possesso della laurea in ingegneria;

Tenuto conto, che, pertanto, alla data attuale i posti effettivamente disponibili sono ventiquattro;

Ritenuta l'opportunità per l'amministrazione di mettere a concorso pubblico per esami quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi, di cui alle tabelle *A* ed *E* annesse alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilitati agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti

da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, al termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età:

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I - titolo I - capo II - del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una prova orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 14, 15, 16 e 17 giugno con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Alla prova orale, che sarà pubblica, e che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1943, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore decaduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale protezione civile e servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dello art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto, che tiene conto dei benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente del servizio personale della direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1971

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 393.

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.
2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.
4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.
5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).
6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
7) *Elettrotecnica*: Principî generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio personale - Divisione R.T.A. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) .
nato a . . (provincia di . .) il .
residente in . . (provincia di . .) via .
. chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva della protezione civile e servizi antincendi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . ,

è iscritto nelle liste elettorali del comune di ., ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . ,

è in possesso della laurea in ingegneria . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'università degli studi di . . nell'anno accademico . ,

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . ,

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
(ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(3143)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi sulla cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione,

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1970-71 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Art. 2.

Sul capitolo 1241 dell'anno finanziario 1970 è impegnata la spesa di L. 1.500.000, per l'assegnazione di cinque premi di lire 300.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 140

Bando di concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 *a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione.*

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso, intitolato alla memoria del direttore generale dott. Giovanni Carapezza, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1970-71 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1970-71.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico, o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica o della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 500 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1972, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal segretario della competente facoltà, dal direttore amministrativo e dal rettore della università o da chi ne fa le veci;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità, la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli stessi esami dell'intero corso.

Ove tuttavia si riscontri parità di votazione sarà provveduto ad una ripartizione dei premi.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva il diritto di pubblicare integralmente, per estratto o in sintesi, le tesi premiate nella « Rivista della Cooperazione » ovvero di pubblicarle in volumi appositi della « Collana di Studi Cooperativi ».

Roma, addì 30 dicembre 1970

(3175) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1439 in data 20 aprile 1970, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto le designazioni della prefettura di Bergamo e dello ordine dei medici della provincia di Bergamo;

Visto le segnalazioni delle giunte comunali interessate sulla terna proposta dal consiglio direttivo del collegio delle ostetriche;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e relative modifiche, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 27 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così composta:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Bailo prof. Pietro, primario di ostetricia dell'ospedale maggiore di Bergamo;

Ciabò dott. Giorgio, libero professionista, specialista in ostetricia;

Coelli dott. Andrea, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Molteni Tina, ostetrica condotta di Treviglio.

Segretario:

Lo Prejato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e svolgerà i propri lavori presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dello ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 16 marzo 1971

(3146) *Il medico provinciale*: MELONI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2295 del 13 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 1° aprile 1970;

Attesa la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi, dalla prefettura di Latina, nonchè dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio medico provinciale di Viterbo;

De Gennaro dott. Olindo, direttore di sezione della prefettura di Latina;

Chiota prof. Giuseppe, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Latina;

D'Erme dott. Ermanno, specialista in ostetricia e ginecologia;

Spaziani Oresta, ostetrica condotta del comune di Terracina.

Segretario:

Consales dott. Nicola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Latina non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 12 marzo 1971

(3147) *Il medico provinciale*: REALMUTO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1971, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1971, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati il 18 dicembre 1970 al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e avrà effetto dal 1° gennaio 1971.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2792)

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1971, n. 2.

Ulteriore finanziamento ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1962, n. 19, concernente « Interventi a favore delle opere di miglioramento fondiario e opere pubbliche di bonifica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *febbraio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 19 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni da ripartire, nella misura di lire 100 milioni ciascuno, a carico degli esercizi 1970-1971-1972.

Il contributo può essere elevato fino alla misura del 78 %, per opere di miglioramento fondiario connesse con piani esecutivi di riordinamento fondiario e di commassazione particellare.

Possono altresì essere concessi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario contributi fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle reti scolanti o irrigue, nonchè per l'acquisto di macchine operanti nel settore della bonifica.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni a carico dello esercizio 1970, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto nel capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 febbraio 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2793)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.